

# proposta di legge n. 168

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 14 dicembre 2011*

---

DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA  
E DI PRONTO INTERVENTO

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si vogliono definire le modalità dell'affidamento familiare in situazioni di emergenza e di pronto intervento, quando la famiglia di origine del minore non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione.

Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali. Le attività e le prestazioni di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, per il tempo necessario a consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Con l'articolo 2 si definiscono le tipologie di affidamento, ovvero: l'affidamento familiare, l'affidamento familiare prioritario, l'affidamento a parenti, l'affidamento familiare dei neonati o bambini piccoli, l'affidamento dei minori diversamente abili, l'affidamento a reti di famiglie.

In casi eccezionali è ammissibile un affi-

damento che preveda l'inserimento del minore insieme alla madre presso famiglie o singoli affidatari. La durata di questa forma di affidamento non deve superare i sei mesi. Gli affidatari, comunque, devono avere raggiunto la maggiore età.

Con l'articolo 3 si dispongono le modalità organizzative dell'affidamento e con l'articolo 4 i criteri per l'affidamento familiare.

L'articolo 5 stabilisce quali sono i diritti dei minori, i diritti e i compiti della famiglia di origine e della famiglia affidataria. Con l'articolo 6 si chiarisce l'entità del contributo a favore del minore affidato, che l'unità organizzativa eroga alla famiglia o alla persona affidataria ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge 184/1983, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

L'articolo 7 stabilisce quali sono le attività che il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 5 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9, deve svolgere, anche in collegamento con l'Ombudsman regionale.

Infine, l'articolo 8 detta le disposizioni finanziarie.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, con la presente legge, definisce le modalità dell'affidamento familiare in situazioni di emergenza e di pronto intervento, quando la famiglia di origine del minore non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione.

2. Per minore si intende, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali. Le attività e le prestazioni di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, per il tempo necessario a consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

**Art. 2**  
*(Tipologie di affidamento familiare)*

1. L'affidamento familiare di cui all'articolo 1, comma 1, per il quale è previsto il finanziamento regionale di cui all'articolo 8, si articola nelle seguenti tipologie:

- a) Affidamento familiare prioritario: il minore è affidato prioritariamente ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, la serenità, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno. Ogni famiglia o singolo affidatario può avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti, senza superare il numero massimo di 6 minori, compresi gli eventuali figli degli affidatari. Alla famiglia o al singolo affidatario è riconosciuto un contributo fisso mensile indipendentemente dal reddito, ai sensi dell'articolo 6;
- b) Affidamento a parenti: l'affidamento a parenti si realizza con la collocazione del minore presso famiglie o singoli entro il quarto grado di parentela. In presenza di affidatari obbligati agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, non viene erogato un contributo

economico. Qualora, i parenti non risultino in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, soprattutto nei casi di affidamento disposto dall'autorità giudiziaria, l'unità organizzativa valuta se disporre un contributo, fino al 50 per cento delle somme previste nei commi 2 e 4 dell'articolo 6. Per gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'autorità giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel territorio italiano non viene erogato alcun contributo;

- c) Affidamento familiare dei neonati o bambini piccoli: consiste in affidamenti di breve periodo per neonati o bambini piccoli, da 0 a 24 mesi, quale alternativa all'inserimento in comunità. Ha l'obiettivo di fornire cura e affetto in un normale contesto familiare. Gli affidatari devono essere coppie con figli propri, preferibilmente con precedenti esperienze di affidamenti familiari. Non è possibile accogliere più di un neonato alla volta, fatte salve particolari situazioni, quali la presenza di gemelli o fratelli rientranti nella suddetta fascia d'età. L'affidamento deve essere sempre concordato con l'Autorità giudiziaria;
- d) Affidamento familiare dei minori diversamente abili: l'accoglienza del minore disabile necessita della disponibilità di famiglie affidatarie capaci ed equilibrate e richiede gli interventi di supporto dell'unità organizzativa di cui all'articolo 3. E' previsto, ai sensi dell'articolo 6, un contributo economico maggiorato, al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie (quali visite specialistiche, sostegno psicologico, protesi e ausili, assistenza infermieristica, interventi riabilitativi);
- e) Affidamento a reti di famiglie: le reti di famiglie sono gruppi di famiglie volontarie aggregate, organizzate in associazioni, disponibili tanto all'accoglienza di minori in difficoltà quanto ad interventi di sostegno direttamente presso la famiglia del minore. L'affidamento è disposto nominativamente ad una singola famiglia, alla quale va il contributo economico.

**2.** In casi eccezionali è ammissibile un affidamento di cui al comma 1 che preveda l'inserimento del minore insieme alla madre presso famiglie o singoli affidatari. La durata di questa forma di affidamento non deve superare i sei mesi.

**3.** In tutti i casi previsti dalla presente legge, gli affidatari devono avere raggiunto la maggiore età.

**Art. 3***(Disposizioni organizzative)*

1. Il comitato dei Sindaci di ciascun ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 13 maggio 2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), definisce le modalità organizzative dell'affidamento familiare in situazioni di emergenza e di pronto intervento nell'ambito del piano di zona di cui all'articolo 19 della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili. Il comitato dei Sindaci, sentite le Associazioni di volontariato presenti nel territorio, che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie, assume tutte le misure idonee per conseguire l'obiettivo dell'affermazione e della diffusione della cultura dell'affidamento familiare in base alle tipologie di cui all'articolo 2.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, il comitato dei Sindaci si avvale del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 9/2003.

3. Il comitato territoriale provvede, tra l'altro, ad individuare le più efficaci strategie di sensibilizzazione del tessuto sociale e dei mass media sull'esperienza dell'affido, ad attivare percorsi di formazione, a raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni del territorio di riferimento, a costituire elenchi di famiglie e di singole persone disponibili all'affidamento familiare, anche in situazioni di emergenza con un preavviso massimo di 72 ore. I suddetti elenchi sono predisposti entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono aggiornati mensilmente.

4. Una unità organizzativa del comitato territoriale provvede a:

a) disporre l'affidamento familiare in base alle tipologie di cui all'articolo 2, quando la famiglia di origine non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore.

L'affidamento può essere:

- 1) consensuale: se disposto dall'unità organizzativa, su consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività disposta dal giudice tutelare;
- 2) giudiziario: se disposto dal Tribunale per i minorenni, in assenza del consenso della

- famiglia o del tutore e quando vi sia una situazione di pregiudizio per il minore;
- b) sostenere le famiglie di origine e gli affidatari con l'istituzione e la conduzione di gruppi di sostegno;
  - c) mantenere i rapporti con l'autorità giudiziaria competente in materia di affidamento;
  - d) promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e per quanti, a livello individuale o di formazioni sociali, siano coinvolti nell'affidamento familiare;
  - e) promuovere la divulgazione e l'informazione sulle tematiche dell'affidamento attraverso incontri aperti ai cittadini, alle famiglie, alle organizzazioni del terzo settore ed alle altre organizzazioni che operano nel territorio in materia di problematiche minorili;
  - f) seguire lo svolgimento dell'affidamento, conducendo le verifiche periodiche fra gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il minore, e prevedendo l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia d'origine e affidatari;
  - g) svolgere le fasi di accompagnamento e di rientro del minore nella famiglia di origine;
  - h) stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

**5.** Nell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, l'unità organizzativa è tenuta al rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 39 della l.r. 43/1988.

**6.** Il comitato territoriale di cui al comma 2 promuove le intese tra i Comuni e le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere al fine di costituire, nell'ambito dell'unità organizzativa, équipes integrate, composte almeno da un assistente sociale, da un educatore o pedagogista e da uno psicologo, assegnati a questo compito dal proprio servizio di appartenenza.

**7.** In coerenza con quanto previsto dal dpcm 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento dell'integrazione sociosanitaria), gli oneri relativi alla costituzione delle équipes sono suddivisi tra le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere ed i Comuni, con riferimento alle figure del comma 5. Per detti oneri, i Comuni possono utilizzare il finanziamento regionale di cui all'articolo 8.

**8.** Sono comunque a carico delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere i rimborsi di spese per prestazioni sanitarie a favore dei minori in affidamento familiare che per motivi di urgenza non si possono ottenere in tempi

brevi presso strutture pubbliche o presidi sanitari territoriali.

9. Entro la fine di marzo di ogni anno, l'unità organizzativa predispone un resoconto del lavoro svolto e il programma per l'anno successivo che sottopone all'approvazione del comitato dei Sindaci del proprio ambito territoriale.

#### **Art. 4**

*(Criteri per l'affidamento familiare)*

1. La famiglia o la persona affidataria è conosciuta e sostenuta dall'unità organizzativa e formata appositamente a svolgere il compito dell'affidamento.

2. L'affidamento è un intervento educativo e sociale temporaneo che tiene conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria e prevede, di regola, che siano mantenuti i rapporti tra la famiglia d'origine e il minore in vista del suo rientro.

3. L'affidamento familiare è proposto dall'unità organizzativa di cui all'articolo 3 e reso esecutivo con decreto del giudice tutelare del luogo ove si trova il minore, nei casi di affidamento consensuale, o dal Tribunale per i minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 330 e seguenti del codice civile, nei casi di affidamento giudiziario. Per l'affidamento si osserva altresì quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

4. L'unità organizzativa provvede a:

- a) formalizzare l'affidamento del minore, utilizzando un "patto scritto" nel quale sono indicati durata dell'affidamento, interventi per il minore, per gli affidatari e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- b) determinare, ai sensi dell'articolo 6, l'entità del contributo economico e la relativa erogazione a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute;
- c) attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti occorsi ai minori in affidamento e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affidamento;
- d) informare l'autorità giudiziaria circa i provvedimenti presi.

#### **Art. 5**

*(Diritti del minore, diritti e compiti della famiglia d'origine e degli affidatari)*

1. Il minore ha diritto:

- a) ad essere informato ed ascoltato rispetto al progetto di affidamento, in relazione alla pro-

pria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;

- b) a mantenere i rapporti con la famiglia di origine, salve diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente;
- c) a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria o con il singolo affidatario anche al termine dell'affidamento, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.

**2.** La famiglia di origine ha diritto:

- a) ad essere informata sulle finalità dell'affidamento e ad essere coinvolta in tutte le fasi dello specifico progetto di affidamento;
- b) ad essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi che rendono necessario l'affidamento;
- c) a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa prescrizione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

**3.** Gli affidatari hanno diritto:

- a) ad essere informati sulle finalità dell'affidamento e ad essere coinvolti in tutte le fasi dello specifico progetto di affidamento;
- b) ad essere formati sulle tematiche specifiche dell'affidamento;
- c) ad avere un sostegno professionale per lo svolgimento dell'affidamento;
- d) ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- e) ad avere un contributo svincolato dal proprio reddito, indicizzato annualmente, nonché un contributo per le spese straordinarie sostenute ai sensi dell'articolo 6.

**4.** La famiglia d'origine, salve diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria:

- a) collabora alla realizzazione e costruzione del progetto di affidamento;
- b) si impegna ad incontrare il minore ed eventualmente gli affidatari, secondo modalità, orari e durata concordati con l'unità organizzativa;
- c) segue il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo all'affidamento;
- d) contribuisce, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative alle necessità del minore, concordandone forme ed entità con l'unità organizzativa.

**5.** Gli affidatari:

- a) collaborano alla realizzazione e costruzione del progetto di affidamento;
- b) esercitano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 184/1983, i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie;
- c) provvedono alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in col-

- laborazione con l'unità organizzativa e tenendo conto delle indicazioni dei genitori;
- d) mantengono, concordando le modalità con l'unità organizzativa, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
  - e) assicurano discrezione e riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
  - f) collaborano, alla chiusura dell'affidamento, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

### **Art. 6**

#### *(Contributo per l'affidamento familiare)*

**1.** L'unità organizzativa eroga alla famiglia o alla persona affidataria un contributo a favore del minore affidato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge 184/1983, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

**2.** La quota di contributo mensile da corrispondere agli affidatari, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, è definita per il primo anno di entrata in vigore della presente legge in euro 420,00. Negli anni successivi è indicizzata secondo i parametri ISTAT, agganciata ai trattamenti minimi o sociali previdenziali INPS, così come stabiliti annualmente.

**3.** Sulla quota base definita ai sensi del comma 2 per l'affidamento residenziale, l'unità organizzativa valuta variazioni del 30 per cento in meno per affidamenti di breve durata o estivi o del 50 per cento in più per minori non autosufficienti a causa di handicap psichici o fisici, legalmente certificati.

**4.** L'unità organizzativa eroga, inoltre, agli affidatari contributi economici di supporto per il minore, specialmente nei casi di affidamento familiare dei minori diversamente abili riguardanti acquisto di occhiali o lenti corneali; cure odontoiatriche ed ortodontiche, psicoterapia privata e altre cure sanitarie, qualora non usufruibili tramite il Servizio sanitario regionale; iscrizione a corsi professionali e acquisto di libri scolastici, se non è possibile altro intervento per ottenere detto rimborso; necessità di alimentazione particolare non coperta dal Servizio sanitario regionale; trasporti per la frequenza di scuole, inserimenti lavorativi, incontri con la famiglia di origine. Le spese previste dal presente comma, fatta eccezione per gli interventi di urgenza, debbono essere autorizzate dall'unità organizzativa prima della loro assunzione. L'unità organizzati-

va acquisisce e conserva la documentazione giustificativa. Per spese superiori a euro 1.000,00 la liquidazione avviene in due rate: una pari al 70 per cento della spesa, a titolo di anticipazione sulla base del preventivo, e l'altra in relazione alla presentazione di documenti giustificativi della spesa effettuata. Per le spese riferite ad attività continuative l'erogazione avviene in più mensilità, corrispondenti alla durata dell'intervento.

5. I medesimi contributi di cui ai commi precedenti possono essere erogati alla famiglia di origine che non sia in grado di provvedere alle spese, al fine di evitare l'allontanamento del minore.

#### **Art. 7**

*(Attività del Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani)*

1. Il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2003 svolge, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini di cui alla l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale), svolge anche i seguenti compiti:

- a) monitorare gli interventi relativi all'affidamento familiare nella regione, coordinandosi con i comitati dei Sindaci di cui all'articolo 3 e produrre una relazione annuale di conoscenza e diffusione della attività svolte in materia, con particolare attenzione alle modalità organizzative dell'affidamento familiare in situazioni di emergenza e di pronto intervento;
- b) redigere l'Anagrafe unica regionale degli affidatari.

#### **Art. 8**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. La legge è finanziata da risorse regionali, statali ed eventualmente contributi di terzi.

2. Alla copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento si provvede a decorrere dall'anno 2012 mediante impiego di una quota pari al 3 per cento delle spese autorizzate annualmente con legge finanziaria per le leggi regionali 43/1988, 10 agosto 1988, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) e 9/2003, nonché una quota pari al 3 per cento delle risorse statali trasferite ai sensi della legge 328/2000.